

Proponente: 31.B
Proposta: 2026/548

del 05/08/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1447

del 06/08/2026

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER
COMPENSAZIONE/INTERSCAMBIO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL
D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988 N. 325 E DELL'ART 30 DEL D.LGS.
165/2001, TRA UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA E UNA DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
ENTRAMBE INQUADRATE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"INSEGNANTE" (AREA ISTRUTTORI), A DECORRERE DAL
01.09.2026

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione 2026-2028 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 27.04.2026, è stato approvato il rendiconto della gestione 2025 e relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 27.04.2026 è stato approvato il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2025 dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;
- sia per il Bilancio di previsione 2026-2028 che per il rendiconto della gestione 2025 l’invio dei documenti alla Banca dati della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come previsto ai sensi dell’art. 161, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato nei termini di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 di I.D. del 15/12/2025 è stata approvata la dichiarazione di assenza di eccedenze, esuberi, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per l’anno 2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26.03.2026 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30.07.2026 si è provveduto ad approvare il primo aggiornamento alla Sezione 3 Risorse umane e organizzazione – Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. del 12.12.2024 n. 265 di I.D. avente per oggetto “RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE D’INFANZIA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029”, con la quale è stato approvato il rinnovo del contratto di servizio, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia R.U.I.C. n. 19 del 17/12/2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026, il Bilancio Pluriennale 2026-2028 e i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n° 14 del 19.01.2026 con immediata eseguibilità con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026, il Bilancio pluriennale 2026-2028 dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia ed i relativi allegati;

Visto quanto indicato al punto 6 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 di I.D. del 15/12/2025 che testualmente recita: *“di dichiarare, a valere per l’anno 2026, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2026 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”*;

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 46 di I.D. del 26.03.2026, dove in particolare si deliberava, tra l’altro:

“

1. di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2026/2028 e relativi allegati come da allegato “A” parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;

[...]

4. di confermare, a valere per l'anno 2026, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (rif. Deliberazione di G.C. n. 279 di I.D. del 15.12.2025), così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2026 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;

[...]

13. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, in riferimento all'approvazione della presente proposta di Deliberazione”;

Visto quanto indicato alla “SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” del PIAO 2026-2028 di cui alla sopracitata Deliberazione di G.C. n. 46 del 26.03.2026, e precisamente quanto riportato al capitolo “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale” in relazione alla normativa in materia di spesa di personale;

Richiamato inoltre – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel capoverso “Sostenibilità finanziaria” dell'Allegato A alla Deliberazione di G.C. n. 46 del 26.03.2026 “SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” Sotto-Sezione 3.3 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2026/2028

Richiamato in particolare il capoverso **Reclutamento mediante mobilità da altri enti** dove è dato leggere:

“ ...

In risposta alle eventuali esigenze dei lavoratori ed in ottica di tutela dei bisogni delle persone, in considerazione della neutralità dell'interscambio sulla spesa a carico del Bilancio dell'Ente e della relativa semplicità procedurale che non prevede l'adozione di specifici avvisi pubblici (cfr Circolare Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.), si ritiene di dover autorizzare il Dirigente competente, ad effettuare eventuali “mobilità per interscambio” o “per compensazione”, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente categoria e profilo professionale, previa nulla osta del Dirigente di riferimento.”

Richiamate le disposizioni generali in materia di mobilità volontaria esterna, con particolare riferimento a quelle che si applicano agli enti locali:

- art 6 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che testualmente recita: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”
- art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che testualmente recita:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. [...] Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che

intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

[...]

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

...”;

- art. 3 comma 7-ter D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, che testualmente recita: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni...”;

Richiamate le disposizioni che disciplinano lo specifico istituto della **mobilità per compensazione/interscambio** e gli orientamenti interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito allo stesso, in particolare:

- l'art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 05.08.1988 “*Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni*”, che testualmente recita: “È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”;
- la Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27.03.2015 dove è specificato, tra l'altro:
 - “...gli adempimenti dell'art. 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall'esterno e non all'ipotesi della mobilità volontaria di personale...”;
 - “...La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all'articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. [...] A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall'adozione di avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
- il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 0103321/2022 del 24/03/2022, che testualmente recita:

“...l'obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi, che esiste da tempo nell'ordinamento generale del lavoro pubblico (art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001) e [...] anche in quello settoriale del personale degli enti locali (art. 3, comma 5-septies del decreto-legge 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie, per soddisfarlo.

Dalla ratio della norma, d'anzì enucleata, si evince che l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.

...”;

Viste inoltre le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione G.C. n. 9 del 25/01/2024, in materia di mobilità volontaria esterna ed in particolare:

- l'art. 44 "Mobilità Volontaria tra Enti" del Capo V "Mobilità" della SEZIONE B: L'ACCESSO che, coerentemente con il citato orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27.03.2015, stabilisce che:
 "...
Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità "per compensazione" con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici.
 "...",
- l'art. 29 "Mobilità individuale esterna" del Capo III "Disposizioni generali" della Sezione C: LA GESTIONE, che dispone:
"1. Il dipendente del Comune di Reggio Emilia che intende richiedere il trasferimento ad altra Amministrazione deve presentare apposita richiesta al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
2. Il trasferimento è attuato previo parere favorevole del dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato, che definirà la decorrenza della mobilità nei limiti e con le modalità previste dalle norme del tempo vigenti.
3. omissis..."

Tutto ciò premesso:

Valutato che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo 679/2016, si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere all'identificazione delle persone interessate dal presente provvedimento come Dipendente 1 (attualmente assunta a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Reggio Emilia con profilo di "Insegnante" Area Istruttori assegnata all'Istituzione Scuole e nidi d'infanzia) e Dipendente 2 (attualmente assunta a tempo indeterminato e part-time orizzontale 28 ore presso il Comune di Modena con profilo di "Insegnante" Area Istruttori); le persone verranno generalizzate con i dati personali nella Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Considerato che:

- con comunicazione in atti al P.G. n. 29065 del 05.02.2026 la dipendente 1 ha presentato, ad entrambi gli Enti, domanda di mobilità esterna per compensazione/interscambio ai sensi della vigente normativa, con la dipendente 2;
- con comunicazione in atti al P.G. n. 29072 del 05.02.2026 la dipendente 2 ha presentato ad entrambi gli Enti domanda di mobilità esterna per compensazione/interscambio ai sensi della vigente normativa, con la dipendente 1;
- con comunicazione in data 11.03.2026, conservata agli atti d'ufficio, il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di RE ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddette richieste di mobilità per interscambio presentate dalle due dipendenti;
- con comunicazione in data 27.05.2026 trasmessa mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente con PG 136673 del 28/05/2026 il Comune di Reggio Emilia, in riferimento alle istanze di interscambio presentate dalle due dipendenti, ha comunicato al Comune di Modena il parere favorevole dell'ente alla mobilità in esame proponendo quale decorrenza la data del 25.08.2026 (al fine di consentire l'inserimento delle unità nelle fase organizzativa propedeutica all'apertura dell'anno scolastico), chiedendo di confermare l'interesse a procedere con la mobilità in oggetto dalla data individuata inviando la documentazione necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Modena della dipendente 1;
- con comunicazione in data 22.06.2026 (Prot.n. 237663) trasmessa mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente con PG 163847 del 01/07/2026 il Comune di Modena, esprimeva parere favorevole all'interscambio fra le due dipendenti proponendo il differimento del trasferimento alla data del 01.09.2026 e confermando la disponibilità della dipendente 2 a tornare a prestare servizio a tempo pieno al momento del trasferimento presso il Comune di Reggio Emilia;
- con successiva comunicazione in data 06.07.2026 (Prot.n. 256365) trasmessa mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente con PG 167928 del 06/07/2026 il Comune di Modena inviava la documentazione necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Reggio Emilia della dipendente 2 richiedendo conferma sulla proposta di differimento del trasferimento per

interscambio delle due dipendenti di che trattasi;

- con comunicazione in data 23.07.2026 trasmessa mezzo pec (PG 184593 del 24.07.2026) si provvedeva a confermare al Comune di Modena la decorrenza richiesta;

Tenuto conto:

- della volontà espressa da entrambe le Amministrazioni in merito al trasferimento tramite mobilità volontaria per "interscambio" delle due dipendenti a decorrere dal 01.09.2026;
- dell'equivalenza del profilo professionale (Insegnante) e dell'Area di appartenenza (Area Istruttori) delle due dipendenti che si compensano nelle funzioni, nel posto di Dotazione Organica e nella struttura di provenienza/destinazione;
- che tale mobilità per interscambio non altera gli equilibri di Dotazione Organica, né le attuali condizioni organizzative del Comune di Reggio Emilia ed in particolare dell'Istituzione Scuole e nidi dell'Infanzia di Reggio Emilia;
- che trattandosi di mobilità per interscambio, si può prescindere dall'adozione di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ed è superato l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione che graverebbe sui vincitori di concorso ai sensi dell'art. 35, comma 5-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 5-*septies*, del D.L. 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - in conformità ai già citati orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto pertanto - stante la sussistenza di tutte le condizioni di legge e regolamentari, nonché delle condizioni organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia e vista l'espressa autorizzazione contenuta nel PIAO 2026-2028 (di cui alla Deliberazione G.C. n. 46 del 26.3.2026 così come confermato con Deliberazione G.C. n. 155 del 30.07.2026) - di poter procedere a disporre il trasferimento per mobilità volontaria esterna compensativa con interscambio, a decorrere **dal 01.09.2026**, tra le due dipendenti di che trattasi specificando che:

- a decorrere da tale data la dipendente 1 verrà trasferita, mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di Insegnante – area Istruttori, alle dipendenze del Comune di Modena, rendendo vacante il posto occupato in Dotazione Organica;
- da pari data, la dipendente 2 verrà trasferita, mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con profilo professionale di Insegnante – area Istruttori, alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, andando ad occupare il posto di Dotazione Organica lasciato vacante dalla dipendente 1 con contestuale rientro a tempo pieno;

Dato atto che:

- la dipendente 2, al passaggio diretto alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, sarà inquadrata nel profilo di Insegnante – Area Istruttori con attribuzione del trattamento giuridico ed economico corrispondente a quanto in godimento presso il Comune di Modena (riparametrato al tempo pieno) e del trattamento accessorio previsto dal Comune di Reggio Emilia e dai contratti collettivi vigenti del comparto Funzioni Locali relativamente all'Area degli Istruttori – profilo professionale di Insegnante;
- ai fini della valutazione degli effetti della mobilità per interscambio sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, si rileva la sostanziale neutralità dell'istituto, trattandosi di interscambio di unità di pari profilo professionale (Insegnante) ed Area di appartenenza (Area Istruttori);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Isabella Medicina dal Sindaco Marco Massari in data 28.03.2025 (P.G. n. 85987 del 28/03/2025) della direzione del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" a decorrere dal 01.04.2025 sino al termine del contratto individuale di lavoro (31/03/2028);

DETERMINA

1. di effettuare - per le motivazioni in premessa indicate, stante la sussistenza di tutte le condizioni di legge e regolamentari, nonché delle condizioni organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia, vista inoltre l'espressa autorizzazione contenuta nel PIAO 2026-2028 di cui alla Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2026 così come confermato con Deliberazione G.C. n. 155 del 30.07.2026 - **a decorrere dal 01.09.2026, il trasferimento tramite mobilità volontaria esterna per compensazione/interscambio**, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988, tra le due dipendenti (generalizzate con i dati personali nella relazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante non pubblicabile) attualmente assunte tempo indeterminato entrambe inquadrare nel profilo professionale di **"Insegnante" (Area degli Istruttori)** specificando che:
 - da tale data la dipendente 1 verrà trasferita presso il Comune di Modena mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno;
 - corrispondentemente da pari data la dipendente 2 verrà trasferita presso il Comune di Reggio Emilia con recepimento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contestuale rientro a tempo pieno;
2. di prendere atto che il trasferimento della dipendente 2 presso il Comune di Reggio Emilia avverrà previa sottoscrizione di nuovo contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 01.09.2026 e che:
 - la stessa verrà inquadrata negli organici del Comune di Reggio Emilia nel posto di "Insegnante" (Area degli Istruttori), tuttora occupato dalla dipendente 1 in Dotazione Organica e che si renderà vacante in pari data;
 - alla stessa verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico corrispondente a quanto in godimento presso il Comune di Modena (riparametrato al tempo pieno) e il trattamento accessorio previsto dal Comune di Reggio Emilia e dai contratti collettivi vigenti del comparto Funzioni Locali relativamente all'Area degli Istruttori – profilo professionale di Insegnante;
 - la stessa verrà assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia;
 - la stessa non verrà sottoposta nuovamente a periodo di prova, avendolo già superato presso altra precedente Amministrazione;
3. di dare atto che a seguito del presente provvedimento di trasferimento per mobilità esterna compensativa per interscambio/compensazione non si determinerà alcuna maggior spesa sul Bilancio Pluriennale 2026-2028 – Esercizio 2026 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, nel relativo capitolo Cap. 14100 del P.E.G. 2026 "Retribuzioni lorde Personale Scuole Infanzia Comunali", artt. 1 e 2 in quanto trattasi di interscambio tra due dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno con medesimi profilo professionale ed Area di inquadramento equivalente;
4. di dare altresì atto che:
 - trattandosi di mobilità per interscambio, non ricorre l'obbligo di pubblicazione di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, né quello di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione a carico dei vincitori dei concorsi previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 3, comma 5-septies del D.L. 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - in conformità ai già citati orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - ai fini della valutazione degli effetti della mobilità per interscambio sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, si rileva la sostanziale neutralità dell'istituto, trattandosi di interscambio di unità di pari profilo professionale (Insegnante) ed Area di appartenenza (Area Istruttori).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)